

R.L.n.24/2023

TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO

Il giorno 13/09/2023 , davanti al giudice dott. [REDACTED], sono comparsi in videoconferenza:

per la parte ricorrente, [REDACTED], l'avv. Denis Ferri come da mandato in atti.
per la parte resistente l'avv. [REDACTED], con il dott. [REDACTED] come da delega agli atti.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.

I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Le parti dichiarano di voler conciliare la controversia alle seguenti condizioni:

- 1) Impegno dell'Amministrazione a pagare, a titolo risarcitorio, al ricorrente [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) una somma onnicomprensiva il cui importo andrà quantificato dal MIM, che si avvarrà a tal fine dell'Istituzione scolastica ultima sede di servizio del ricorrente, applicando gli importi lordi desunti dalle tabelle degli accordi collettivi di comparto applicabili *ratione temporis*, detratto quanto eventualmente non dovuto per assenze per malattia o altre cause comportanti riduzione stipendiale; il pagamento avverrà con emissione di cedolino stipendiale elaborato dalla competente RTS, al netto delle ritenute previdenziali dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro e delle imposte;
- 2) La somma liquidata in applicazione di quanto stabilito al punto precedente sarà corrisposta entro il termine di mesi 6 (sei) dall'accordo, in cambio della rinuncia di parte ricorrente a pretendere l'esecuzione prima della scadenza di detto termine, ancorché si proceda alla notifica del titolo con formula esecutiva;



- 3) rinuncia di parte ricorrente a pretendere la corresponsione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria;
- 4) impegno dell'Amministrazione a corrispondere al legale di controparte un contributo alle spese sostenute dalla controparte medesima per la difesa, nel limite di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre, 15% spese generali, C.P.A., IVA, contributo unificato, spese di notifica etc., con rinuncia degli avvocati di parte ricorrente al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale forense;
- 5) rinuncia di parte ricorrente alla prosecuzione della lite con espressa dichiarazione di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo sulla materia e per i periodi lavorativi oggetto di ricorso con il ricevimento delle somme a transazione e saldo concordate in base ai punti precedenti;
- 6) altre pretese che potrebbero trovar titolo sull'oggetto e per i periodi lavorativi di cui in ricorso, ancorché non dichiarate, si intendono rinunciate tra le parti, le quali, in conseguenza dell'avvenuta conciliazione, chiedono che il Giudice dichiari estinto il giudizio e disponga la cancellazione della causa dal ruolo.

Le parti dichiarano di voler conciliare la predetta causa, come da verbale che viene sopra riportato e letto in udienza alla presenza delle parti.

Il Giudice, ai sensi dell'art. 88 disp. att. c.p.c., dichiara che le parti rese pienamente edotte del contenuto degli accordi, li hanno pienamente accettati.

Il giudice preso atto di quanto sopra dichiara l'estinzione del procedimento.

Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il giudice del lavoro

Dott. [REDACTED]

